



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REVOCA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 14.10.2020 DI APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI VOLTAGGIO – CASSANO SPINOLA – CABELLA LIGURE

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di novembre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	-
2	Domenico ALLOISIO	X	-
3	Paolo CERIA	X	-
4	Beatrice Diletta MERLANO	-	X
5	Enrico COLONNA	X	-
6	Luigi BOTTARO	-	X
7	Giulia LAGORIO	X	-
8	Renato BELLINGERI	X	-
9	Anna Maria BERGO	X	-
10	Manuela MASSONE	-	X
11	Bruno Mario FIORETTI	X	-
TOTALI		8	3

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr. GIULIO GIRALDI* il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *ALESSANDRO BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i Comuni di Voltaggio, Cassano Spinola e Cabella Ligure intendono svolgere le funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, stipulando apposita convenzione;

RICORDATO che con propria deliberazione n. 20 del 14.10.2020 si era provveduto ad approvare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Voltaggio, Cassano Spinola e Cabella Ligure, ma che, a seguito della verifica dell'esistenza di una diversa e precedente convenzione di segreteria ancora in essere tra i Comuni di Cassano Spinola e Cabella Ligure (in scadenza al 31.12.2020), si rende necessario assumere dei provvedimenti, anche al fine di garantire una decorrenza più tempestiva;

RICHIAMATA, all'uopo, la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto *"Rinnovo convenzione servizio di segreteria in forma associata tra i comuni di Cassano Spinola e Cabella Ligure"*;

PRESO ATTO CHE:

- la convenzione tra i Comuni di Cassano Spinola e Cabella Ligure ha come scadenza il 31.12.2020;
- all'articolo 5 comma 3 lettera a) della suddetta Convenzione è comunque prevista la possibilità di scioglimento consensuale anticipato;

RICHIAMATO l'art. 97 Cost., il quale sancisce che *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*;

DATO ATTO che la norma costituzionale sopra citata costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale;

RICHIAMATO l'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990 che nella prima parte del primo comma prevede che *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione dell'atto o, [...] di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. [...]"*;

DATO ATTO, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per *ius poenitendi*, ossia per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico sia per la revoca per c.d. sopravvenienza;

RIBADITO che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sezione III, sent. n. 4554 del 01.08.2011, Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

RICHIAMATA la giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto, in particolare, dell'interesse dei

destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr. *ex multis* Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

RITENUTO tuttavia che l'Amministrazione debba effettuare una comparazione di tutti gli interessi rilevanti nel caso concreto;

PRESO ATTO che nel caso concreto in considerazione dell'oggetto e delle tempistiche non vi siano interessi rilevanti, oltre quello di garantire il buon andamento dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere opportuno rivedere l'assetto organizzativo e le tempistiche che derivano dall'approvazione della suddetta delibera n. 12 del 15.10.2020;

RITENUTO, perciò, necessario e opportuno revocare la deliberazione n. 12 del 15.10.2020 avente ad oggetto l'approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i comuni di Voltaggio-Cassano Spinola – Cabella Ligure, dando atto che con successiva deliberazione si provvederà a sciogliere consensualmente quella precedente (tra i Comuni di Cassano Spinola e Cabella Ligure), così da poter riapprovare la convenzione di cui sopra, con l'effetto di garantire una più tempestiva decorrenza del nuovo futuro assetto della segreteria;

RILEVATO che ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento;

RITENUTO, quindi, che il provvedimento di revoca non leda posizioni giuridiche qualificate e anzi garantisca l'interesse pubblico teso alla buona organizzazione nonché alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle attuali normative, porta a ritenere opportuno rivedere l'interesse pubblico originariamente espressa;

RITENUTO, perciò, necessario e opportuno revocare la deliberazione n. 20 del 14.10.2020 in modo da poter garantire una più tempestiva decorrenza del nuovo assetto del servizio di segreteria, senza attendere la naturale scadenza della convenzione tra i Comuni di Cassano Spinola e Cabella Ligure;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il quale prevede che l'organo consiliare ha competenza in ordine a convenzioni tra i comuni;

VISTI e preso atto dei pareri favorevole resi dal Responsabile del servizio competente in merito alla regolarità e correttezza tecnico-amministrativa e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, atteso che il presente atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per appello nominale

DELIBERA

- 1.** DI APPROVARE, riconoscere e ritenere la parte narrativa che precede integralmente trascritta e riportata nel presente dispositivo;
- 2.** DI DISPORRE, per le argomentazioni espresse in parte narrativa, la revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990, della propria deliberazione n. 20 del 14.10.2020 avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Voltaggio, Cassano Spinola e Cabella Ligure;
- 3.** DI COMUNICARE la presente deliberazione al Ministero dell'Interno Prefettura di Torino – ex Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- 4.** DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per appello nominale la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giulio Giraldi
